



Rep. 2505

Del. n. 302/2012

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA**

ContrattoOrchidea2012.2014

**CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL N. 5 "SPEZZINO" E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
"ORCHIDEA" PER L'ACQUISTO DI POSTI DI ASSISTENZA PER UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2014**

L'anno duemila due mila duecento, il giorno 7 del mese di maggio

TRA

L' Azienda Unità Sanitaria Locale numero 5 " Spezzino " della Spezia , codice fiscale n° 00962520110 di seguito denominata soltanto "Azienda", nella persona del Direttore Generale, dott. Gianfranco Conzi

E

La Residenza Protetta "Casa di Riposo Orchidea", Via Aurelia n. 19 - Borghetto Vara - La Spezia - gestita dalla società New Coop. 2009 Soc. Coop. Sociale codice fiscale e P.I. n° 01286220114 di seguito denominata soltanto "Struttura" nella persona del legale rappresentante Sig. ~~Dott. Massimo Gaiocco~~
Anna Luisa

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'"Azienda" intende continuare ad avvalersi delle prestazioni erogate dalla Struttura accreditata "Casa di Riposo Orchidea" di Borghetto Vara al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;

- che la struttura residenziale "Casa di Riposo Orchidea", sita nel territorio dell'Azienda, risulta autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Borghetto Vara n. 27 del 06/04/2009 per la quale la Struttura ha richiesto modifica della stessa, per n. 35 posti letto di Rsa di mantenimento, e temporaneamente in via provvisoria accreditata ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s. m. i., e dall'art. 23 della L.R. 20/99.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del contratto

L'Azienda acquista dalla Struttura posti di residenzialità per i propri utenti anziani fino ad un massimo di:

- N. 28 posti di RSA di mantenimento

Articolo 2 Modalità di accesso e di gestione

L'invio dell'assistito presso la struttura deve essere autorizzato dal Dipartimento Cure Primarie ed attività distrettuali attingendo dall'apposita graduatoria predisposta dall'UVM.

Il numero dei pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti convenuti così come indicato nell'art. 1 salvo variazioni formalmente richieste dall'Azienda.

La giornata sarà remunerata come ricovero per le ammissioni avvenute entro le ore 11 e per le dimissioni avvenute dopo le ore 14.

Il gestore si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.

La Cooperativa si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai ricoveri al fine di permettere all'Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni anche temporanee ed i decessi.

Qualora l'assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura sarà compito della struttura contattare il presidio ospedaliero di riferimento territoriale dandone immediata comunicazione al Direttore di Distretto di riferimento.

Nella residenzialità permanente (Rsa e RP), per i posti accreditati, viene sospesa l'assistenza del medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli ospiti viene assolta dal Direttore Sanitario della Struttura.

Il Piano Individualizzato di Assistenza viene rivalutato semestralmente dalla Struttura ospitante, o con tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle condizioni psico-fisiche della persona assistita tali da comportare una variazione del livello di trattamento assistenziale.

Tale rivalutazione è soggetta ad obbligo di validazione da parte dell'Azienda nel caso di cambiamenti significativi del livello di autonomia e di salute dell'assistito e di livello di assistenza. L'Azienda provvede altresì ad una programmazione annuale di controlli e verifiche.

La Cooperativa è tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione, nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. 30.7.1999, n. 20.

La Struttura si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative.

La Struttura è altresì tenuta a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo, e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.

I controlli avverranno in presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o persona da lui delegata o con il dipendente più alto in grado presente all'interno delle Residenze al momento della ispezione e con l'eventuale assistenza dei sanitari responsabili della documentazione sanitaria presa in esame.

Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato, apposito verbale di accertamento o contestazione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento comporta la previa affidata ad adempire entro un congruo termine la conclusione del contratto.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che sussistano in ogni tempo le autorizzazioni comunali all'esercizio e i previsti accreditamenti regionali. Ove detti requisiti dovessero venire meno il presente accordo sarà risolto espressamente e irrevocabilmente.

Articolo 4 Tariffe

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere n.195/2010 e n. 862/2011 e s.m.i. della Regione Liguria, indicate nel dispositivo, aggiornate - come previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori - al fine della rideterminazione delle stesse - con il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011;

Il budget per l'anno 2012 verrà abbattuto dello sconto del 10%, concordato con la Struttura, così come di seguito indicato:

	posti	tariffa giornaliera D.G.R. 195/2010-862/2011		Budget anno 2012 (- meno 10% su 2011) + IVA
		€	+Istat 1,5%	€
Anziani con AGED superiore a 16	28	46,24	46,93	418.000,00
Anziani con AGED inferiore a 16		28,71	29,14	
Quota compartecipazione dell'ospite:				
La Struttura è tenuta, come previsto dalla DGR 862/2011, ad applicare una quota di compartecipazione dell'ospite, per la parte alberghiera, compresa tra un minimo di € 42,00 e un massimo di € 57,20 (+ Istat 1,5%) secondo le valutazioni della Commissione distrettuale deputata al controllo.				

Come indicato nella D.G.R. n. 167 del 24/02/2009 "Obiettivi alle Aziende Sanitarie", per gli ospiti delle strutture, l'Azienda fornirà direttamente i farmaci di fascia "A" con le modalità previste dalla delibera del D.G. n. 968 del 17 novembre 2011 e s.m.i., gli ausili per incontinenza così come indicato nella delibera 969/2008, mentre saranno tutti a carico dell'utente i farmaci di fascia C.

L'Azienda consegnerà alle residenze i ricettari per le emergenze e per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Fornirà, altresì, i prodotti per le medicazioni avanzate e i prodotti ed ausili per la nutrizione parenterale indicati nei due elenchi "A e B" allegati previsti dal protocollo aziendale; materiali che saranno richiesti dalle strutture al Distretto territorialmente competente per ubicazione della Struttura per gli ospiti post-acuti e/o gravi che ne abbiano necessità con moduli di "richiesta personalizzata"; salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria.

In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, così come indicato dalla D.G.R. n. 862/2001 la Struttura è tenuta a conservare il posto, senza corresponsione di quota sanitaria per un periodo non superiore a 5 giorni. Se il ricovero si protrae oltre i cinque giorni l'azienda corrisponderà il 50% della quota sanitaria per i successivi 15 giorni. Successivamente il Servizio procederà alla rivalutazione del caso per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente salvo che la famiglia non si accolli l'onere della spesa per la conservazione del posto concordando con la Struttura la percentuale della retta complessiva da pagare.

Articolo 5 Obblighi delle parti e debito informativo

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Come previsto dalla D.G.R. 862/2011, in base alle indicazioni del Nuovo Sistema Informativo Sanitari nazionale, le Strutture ospitanti devono tenere una documentazione per ciascun ospite nella quale si evidenzia lo sviluppo dei processi di accoglienza ed erogazione del servizio e progettazione individualizzata.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda fornendo, con cadenza mensile, l'elenco degli utenti ricoverati specificando i giorni di presenza, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero, le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.

Articolo 6

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale nel rispetto del principio di appropriatezza delle prestazioni.

A tal fine le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

La Struttura si impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati. Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero non appropriate l'Azienda potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall'art. 3.

Articolo 7

Pagamenti

L'Azienda s'impegna ad effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

Articolo 8

Norme applicabili

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le eventuali inadempienze saranno contestate formalmente alla Struttura che, nel termine di 30 giorni potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.

Ugualmente, in caso di persistente inosservanza da parte dell'Azienda delle obbligazioni assunte, la Struttura, con un preavviso di 90 giorni, può risolvere anticipatamente il contratto con l'obbligo del rimborso dei crediti maturati e debitamente comprovati.

Articolo 9

Clausola di garanzia per la tutela dei dati

La Struttura è corresponsabile con l'Azienda nel trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali la Struttura mercolissima eroga prestazioni sanitarie per conto dell'Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, la Struttura dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evadere le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio Privacy dell'Azienda.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1032 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Struttura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

Articolo 10 Durata

Il presente contratto ha validità, dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2014 e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, con apposito atto deliberativo dell'Azienda.

L'importo annuale verrà ricontrattato entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, in relazione al budget aziendale a disposizione sulla scorta l'entità del riparto regionale del Fondo Sanitario.

L'accordo è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA
Dr. Gianfranco Conzi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
della STRUTTURA
Sig. Dini Massimo M. Luisa GINOCCHI
Ginocchi M. Luisa

NEW COOP 2009 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 03 GENNAIO 2012, alle ore 12,00, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria della "NEW COOP 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. nomina di un nuovo organo amministrativo;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Dini Massimo, che chiama a fungere da segretario la signora Ginocchi Maria Luisa. Il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e pronta per deliberare a norma di Legge e Statuto, essendo presenti tutti i soci aventi diritto al voto e l'organo amministrativo. Nessuno dei presenti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'O.d.G.

Dopo i saluti di rito, il Presidente introduce il primo punto dell'O.d.g. A tal proposito, fa presente che quest'assemblea, in data 11 Febbraio 2009, aveva nominato un organo amministrativo nella forma di Consiglio d'Amministrazione composto da due membri tutt'ora in carica. Ora, per motivi di carattere pratico, sarebbe opportuno procedere alla nomina di un unico amministratore, al fine di garantire un taglio più operativo all'organo di gestione.

Ne segue una discussione terminata la quale il presidente chiama l'assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea – all'unanimità dei voti e visto l'art. 27 dello Statuto – delibera quanto segue:

- di nominare quale nuovo organo amministrativo della società un Amministratore unico;
- di procedere alla nomina di Amministratore Unico la Sig.ra **GINOCCHI MARIA LUISA** nata a Massa il 18 (diciotto) luglio 1945


(millenovecentoquarantacinque) e residente a Brugnato (SP) in Via Bionda n. 9, codice fiscale: GNC MLS 45L58 F023U, attualmente membro del Consiglio di Amministrazione.

La predetta nomina viene fatta per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica (2015). La Signora Ginocchi, presente all'Assemblea, dichiara di accettare la carica conferita, ringraziando per la fiducia che questo collegio ha voluto accordargli e dichiarando altresì che non esistono nei suoi confronti cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.


Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,00, dopo lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Per accettazione carica conferita:



GINOCCHI MARIA LUISA:



IL PRESIDENTE

~~NEW COOP 2009 Soc. Coop. Sociale
Via Aurelia, 19~~

~~10020 BORGHETTO DI VARA (SP)
Tel. 0187-897197 - Fax 0187-896747
e-mail orchideasnci@virgilio.it
C.F. e P. IVA 01286220114~~